

ISVAP

Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo

Roma 5 novembre 1992

UFFICIO STUDI

Prot. n. 290658

Allegati

Alle imprese di assicurazione
e riassicurazione
• LORO SEDI

Alle Rappresentanze Generali di
imprese estere di assicurazione
e riassicurazione
LORO SEDI

e, p.c.

Al Ministero del Tesoro
Ragioneria Generale dello Stato
Via XX Settembre 87
ROMA

Al Ministero dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato
D.G.A.P.
Via Campania, 59/C
00187 ROMA

All'ANIA
Via della Frezza 70
ROMA

Circolare n. 186

OGGETTO: Assegni bancari quali corrispettivi di somme dovute da imprese
di assicurazione e riassicurazione.

Il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, su conforme segnalazione del Ministero del Tesoro, ha fatto presente che le società di assicurazione effettuano, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45, i pagamenti relativi al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di autoveicoli mediante assegni di conto corrente bancario anche quando il danneggiato risulti essere una Amministrazione dello Stato. E ciò anche se la predetta normativa contrasta con il combinato disposto di cui agli artt. 225 e 230 del R.D. 23 maggio 1927, n. 827.

In proposito si deve tener presente che l'art. 225 del Regio Decreto citato dispone testualmente: "Le entrate dello Stato si riscuotono in contanti. Nessun titolo di credito può essere ricevuto in conto dei debiti verso lo Stato, eccettuati i titoli previsti dal successivo art. 230".

L'art. 230 del Regio Decreto citato dispone che i versamenti di somme nelle tesorerie devono essere fatti in denaro effettivo. Le somme da versarsi in denaro possono anche essere spedite alla tesoreria col mezzo di titoli postali la cui spesa però resta, di regola, a carico dei mittenti. Gli agenti della riscossione e le sezioni di tesoreria provinciale possono accettare in versamento vaglia cambiari della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia nonché assegni circolari o assegni bancari emessi da istituti o aziende di credito, non trasferibili, all'ordine dei medesimi agenti e sezioni. I vaglia cambiari e gli assegni devono essere a carico di banche, istituti o aziende di credito, non trasferibili, all'ordine dei medesimi agenti e sezioni. I vaglia cambiari e gli assegni devono essere a carico di banche, istituti o aziende di credito aventi filiali o corrispondenti nella Provincia in cui ha sede la sezione di tesoreria o l'agente della riscossione ordinari dei suddetti titoli di credito.


Tanto precisato, si rileva che la normativa di carattere regolamentare di cui all'art. 12 del d.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45, si rende inapplicabile qualora destinataria dei risarcimenti sia una Amministrazione dello Stato.

Si invitano, pertanto, le imprese in indirizzo ad effettuare i risarcimenti derivanti dalla circolazione di veicoli in favore di Amministrazioni dello Stato, secondo quanto disposto dalla normativa sopraindicata, richiamando l'attenzione sulla circostanza che - allo

stato - l'assegno circolare sembra rappresentare la forma più semplice per l'adempimento di obbligazioni pecuniarie in favore delle stesse Amministrazioni.

Si resta in attesa di cortese cenno di assicurazione.

Il Presidente
(Domenico Fortini)



MAA-CAR/lm